

## MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E RESPONSABILITÀ PENALE. I LIMITI DELLE MACELLAZIONI RITUALI PER AUTOCONSUMO

[Nota a Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294]

**Sommario:** **1.** *Il fatto e il processo.* – **2.** *Gli animali tra tutela penale ed eccezione culturale* – **2.1.** *L'art. 544-bis c.p. e i principi* – **2.2.** (segue) ... *la disposizione* – **2.3.** (segue) ... *crudeltà o assenza di necessità* – **3.** *La macellazione, la sua disciplina e il diritto penale* – **3.1.** (segue) ... *l'art. 19-ter disp. coord. c.p.* – **3.2.** (segue) ... *il Reg. UE n. 1099 del 2009* – **3.3.** (segue) ... *dall'evitare una sofferenza a tutelare il benessere (dell'animale)* – **3.4.** (segue) ... *la nozione di "macello"*. – **4.** *Conclusioni.*

### 1. Il fatto e il processo.

Quattro soggetti sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine di Cuneo nell'atto di macellare clandestinamente ed in un locale privato adibito ad autorimessa tre esemplari di montoni, tramite iugulazione e successiva decapitazione; nonché per aver tentato di sottoporre alla medesima pratica altri tre montoni, di cui uno già "incaprettato"<sup>1</sup> al momento della scoperta<sup>2</sup>.

Nel corso del giudizio di primo grado la condotta era stata inizialmente sussunta entro la fattispecie prevista dall'articolo 544-ter, commi 1 e 3 c.p., rubricato *Maltrattamento di animali*: il tribunale di Cuneo<sup>3</sup> aveva dunque inflitto agli autori la sanzione della reclusione di otto mesi.

La Corte d'appello di Torino, adita da tre dei quattro imputati<sup>4</sup>, riformava parzialmente la decisione di primo grado, riqualificando la condotta nella fattispecie di *Uccisione di animali* prevista dall'articolo

<sup>1</sup> Con tale termine, come chiarisce la sentenza in commento, si intende la pratica di legare le quattro zampe per mezzo di una fune facendo passare quest'ultima intorno al collo dell'animale in modo tale che la morte venga provocata per mezzo di strangolamento, dai movimenti dello stesso animale. La pratica è stata, poi, adattata ed utilizzata anche per cagionare la morte di esseri umani, specie in ambito mafioso.

<sup>2</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294.

<sup>3</sup> In data 16 ottobre 2020.

<sup>4</sup> In data 3 maggio 2024.

544-*bis* c.p., con l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei certificati penali ad istanza di privati; benefici, questi, concessi anche in ragione della necessità di rispettare particolari precetti religiosi di fede mussulmana e dell'incensuratezza dei soggetti coinvolti.

Il ricorso in Cassazione, presentato da uno dei correi, era stato motivato sostenendo che i giudici di merito avessero trascurato di esaminare la compatibilità della applicazione della norma precettiva (art. 544-*bis* c.p.) con l'art. 4 Reg. UE n. 1099 del 2009; quest'ultimo, benché al primo comma preveda che gli animali siano abbattuti «esclusivamente previo stordimento», specifica che ciò non si applica alle macellazioni religiose, a condizione che esse avvengano in un "macello".

Il ricorrente, oltre a lamentare una palese contraddizione (la sentenza prima avrebbe sancito la compatibilità della macellazione rituale con le disposizioni penali per poi ritenere violato l'art. 544-*bis* c.p. sia in forma tentata che consumata) e l'assenza di confronti diretti con la bassa solidità dell'apporto causale del ricorrente, ha sollevato un problema di errata applicazione della legge, per aver, i giudici di merito, travisato il contenuto dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., il quale espressamente esclude l'applicabilità della disposizione contestata nelle «manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione».

Al netto di quanto deciso dalla Corte di cassazione penale nella sentenza in commento – la quale ha riconosciuto come fondato il ricorso, «*particolarmente*» per l'ultimo motivo – il caso oggetto del procedimento appare più interessante, sotto un profilo teorico e pratico, per via del fatto che esso si colloca all'interno della discussione sui confini tra libertà di religione, sicurezza agroalimentare e benessere animale.

Il nodo centrale del problema – quantomeno dalla prospettiva penalistica – sembrano essere le condizioni per la *macellazione per scopi (e secondo riti) religiosi*.

La macellazione motivata da scopi religiosi è davvero penalmente rilevante se realizzata fuori dai cc.dd. "macelli"?

L'art. 544-*bis* c.p. tutela la sicurezza alimentare o il sentimento per gli animali?

Come potrebbe mutare, alla luce delle nuove sensibilità nei confronti degli animali, il bilanciamento tra interessi costituzionalmente tutelati contrapposti?

Non solo: nella disposizione codicistica appena richiamata, quale dovrebbe essere, nel quadro della società odierna, il corretto significato da attribuire alle parole «*per crudeltà*» e «*senza necessità*» nel contesto della macellazione rituale?

Quali sono le sfide per trasporre il sentimento della società civile, in costante evoluzione, in precetti giuridici stabili ma, al contempo, al passo con i tempi?

## 2. Gli animali tra tutela penale ed eccezione culturale

L'articolo 544-*bis* c.p., introdotto con la l. 20 luglio 2004, n. 189<sup>5</sup>, è solo il punto di arrivo di una evoluzione sociale, culturale e giuridica ben più risalente e radicata. Sebbene gli animali abbiano sempre avuto uno spazio marginale in un sistema giuridico antropocentrico come il nostro<sup>6</sup> – limitandosi spesso ad essere considerati «*res*»<sup>7</sup>, rilevanti non in quanto essere autonomi ma in quanto beni commerciali – già nell'antichità vi furono illustri nomi capaci di avanzare una prospettiva alternativa.

Non mancarono, infatti, elaborazioni teoriche che oggi possono apparire molto più moderne di quello che in realtà sono: Teofrasto nella sua *Περὶ ἐνσέβειας*<sup>8</sup>, ad esempio, criticava i sacrifici di sangue, in contrasto con la posizione di Aristotele<sup>9</sup>, spingendosi fino a sostenere che

<sup>5</sup> Così come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, l. 4 novembre 2010, n. 201 e più recentemente dalla l. 6 giugno 2025, n. 8.

<sup>6</sup> Tra gli altri: C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legislazione penale*, 2021, p. 577; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato di Biodiritto - La questione animale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 284; F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di «fanta-diritto»?*, in CASTIGLIONE S., L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 267; A. VALASTRO, *La tutela penale per gli animali: problemi e prospettive*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 629.

<sup>7</sup> F. RESCIGNO, *L'inserimento*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 267; F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comprata*, in *DPCE Online*, 2021, p. 176.

<sup>8</sup> Trad. «*Sulla pietà*», datata tra il 316 ed il 315 a.C. del filosofo Teofrasto (371-287 a.C. circa), discepolo di Aristotele.

<sup>9</sup> G. DITADI, *Rifiuto del sacrificio di sangue ed estensione del diritto agli animali*, in Teofrasto, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 47.

nella sistematica uccisione degli animali si cela, in realtà, il massacro dell'uomo da parte dell'uomo stesso.

Dall'altro lato, in Italia, contrariamente ad altri Paesi<sup>10</sup>, la macellazione rituale è oggi ammessa, seppure con diverse modalità e con vari limiti.

La normativa, come si vedrà, richiede che essa sia compiuta presso locali appositamente autorizzati e nel rispetto di determinate procedure quali, ad esempio, il preventivo stordimento.

### 2.1. L'art. 544-*bis* c.p. e i principi.

Per poter meglio comprendere il significato della odierna disposizione, e come questa sia stata interpretata nella sentenza in commento, è opportuno effettuare una ricognizione dell'evoluzione normativa<sup>11</sup>.

Prima di analizzare la disposizione contestata nel caso di specie, occorre però esaminare la denominazione del Titolo IX-*bis*, che, come

<sup>10</sup> In Svezia la macellazione rituale è stata vietata dal 1937. Gli abbattimenti per la comunità ebraica dall'introduzione del divieto fino al 1979 furono effettuati per mezzo di corrente elettrica e gas, fino al divieto anche di queste tecniche. In Svizzera la macellazione rituale è vietata. D. ACCIAROLI, *La macellazione rituale nella tradizione ebraica e musulmana*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 487.

<sup>11</sup> Procedendo in ordine cronologico, ed evitando di spingersi troppo indietro nella storia della legislazione penale italiana, una prima forma di tutela degli animali è rinvenibile già *ex art.* 491 del codice Zanardelli del 1889 (D. ACCIAROLI, *La macellazione*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 487; F. RESCIGNO, *L'inserimento*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 269), il quale recitava che «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda...». La disposizione citata è stata trasposta, essenzialmente invariata, nella Legge 12 giugno 1913 n. 611 (provvedimenti per la protezione degli animali) e nel successivo codice Rocco *ex art.* 727 (in seguito alla modifica introdotta dalla l. 20 luglio 2004 n. 189, l'articolo 727 c.p. tutela ora unicamente gli «*animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività*»); sul punto v. G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice penale commentato*, vol. II, Milano, Wolters Kluwer, 2025, p. 2259; F. RESCIGNO, *L'inserimento*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 269.). Prima dell'introduzione di una autonoma disposizione per l'uccisione di animali, oggi prevista dall'articolo 544-*bis* c.p. (v. *infra*), essa rilevava esclusivamente quale circostanza aggravante speciale della contravvenzione prevista dall'articolo 727, comma 2, c.p., così come nella sua formulazione *ex* Legge 22 novembre 1993, n. 473: «La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi [...] o se causa la morte dell'animale...».

precedentemente accennato, contiene la disciplina penale *Dei delitti contro gli animali*<sup>12</sup>.

Nel confronto con la precedente intitolazione (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*), molte sono state le riflessioni degli interpreti circa quello che il cambio di *nomen* dovrebbe comportare sul piano ermeneutico, *in primis* circa il bene giuridico tutelato: se il sentimento animale<sup>13</sup>, la protezione degli animali in quanto tali<sup>14</sup>, o una via intermedia tra le precedenti.

Esso andava, secondo alcuni, individuato nel «sentimento della pietà e della compassione verso gli animali»<sup>15</sup>.

Per altri, invece, sarebbe stato da individuarsi proprio nell'animale inteso quale bene giuridico in via immediata e diretta<sup>16</sup>, considerando così gli animali quali «pazienti morali»<sup>17</sup>.

La corretta individuazione del bene giuridico oggetto del Titolo è una delle questioni centrali, dalla quale derivano una serie di considerazioni:

<sup>12</sup> Il Titolo è stato modificato con l'articolo 1 della Legge 6 giugno 2025, n. 82.

<sup>13</sup> A favore di questa interpretazione vi era anche la collocazione sistematica del Titolo all'interno del codice: il fatto di essere collocato dopo il Titolo dedicato ai *Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume* non era privo di significato (sul punto P. MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, Padova, CEDAM, 2012, p. 45; G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2260). Ad ulteriore sostegno della tesi che l'oggetto tutelato non potesse essere individuato nella tutela della salute e integrità fisica degli animali in quanto esseri autonomi erano quattro elementi di seguito riassunti (G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., pp. 2261 ss.): che l'individuazione del bene giuridico prescindesse dall'affermazione o dalla negazione dei diritti in capo agli animali; che la tutela del «sentimento per gli animali» presupponesse il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali, il quale fosse compatibile con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati prevalenti; in aggiunta, rilevava che se oggetto di tutela fosse stato l'animale in sé, sarebbe stata «offensiva e penalmente rilevante» anche l'uccisione di qualsiasi animale se non propriamente necessitata (sul punto v. *infra*). Ultimo elemento evidenziato dai sostenitori della citata interpretazione era il fatto che risultava essere irrilevante l'eventuale dimostrazione della mancanza di sofferenza da parte dell'animale antecedente all'evento morte (P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 50; G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2263).

<sup>14</sup> C. RUGA RIVA, *Il «sentimento»*, cit., pp. 578 ss. È, però, il medesimo Autore a ricordare come questo sia un criterio debole, non essendo la rubrica del titolo vincolante.

<sup>15</sup> F. FASANI, *I reati contro gli animali: una nuova lettura?*, in *Archivio Penale*, n. 3, 2022, cit., p. 2.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>17</sup> G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Diritti Fondamentali.it*, fasc. 1, 2017, p. 1.

soprattutto, come si dirà, nel caso di una delle due tesi di seguito esposte il luogo della macellazione risulterebbe determinante, viceversa nell'altro caso il fatto che la macellazione avvenga nei locali di un macello riconosciuto o meno apparrebbe privo di importanza.

Ebbene, l'articolo 544-*bis* c.p. richiedeva, alla luce del previgente Titolo, che l'evento fosse preceduto da impulsi o sentimenti manifestati dal soggetto agente «direttamente lesivi del sentimento di compassione per l'animale»<sup>18</sup> anche quando il mezzo con il quale si produceva l'evento fosse non doloroso, sicché, a ben vedere, il bene giuridico tutelato sarebbe stato da individuare in una tutela meramente indiretta degli animali, motivata dalla compassione e benevolenza umana<sup>19</sup>.

Sul punto la giurisprudenza rimaneva ferma nel negare l'autonomia della vita e salute degli animali come bene giuridico<sup>20</sup>.

La tutela si divideva dunque tra gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* c.p. e quella offerta dall'articolo 638 c.p.: nei primi il bene giuridico concerneva il sentimento per gli animali, nel secondo il patrimonio privato<sup>21</sup>.

Appare doveroso chiedersi quale sia stato il motivo che ha indotto il legislatore a modificare in questo senso il Titolo IX-*bis*<sup>22</sup>.

Dietro tale modifica, infatti, si agita il problema della corretta qualificazione del bene giuridico: un problema tanto importante quanto complesso. Alla luce delle riflessioni di cui *supra*, se si considerasse l'animale come portatore di un interesse – in quanto in grado di

<sup>18</sup> P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 53.

<sup>19</sup> R. BOVATTI, *Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025*, n. 82, in *Giurisprudenza Penale*, 2025, fasc. 9, 1.

<sup>20</sup> C. RUGA RIVA, *Il «sentimento»*, cit., p. 576. Come si è visto, la precedente formulazione era in alcuni aspetti controversa, con l'effetto positivo di dare vita a un fertile dibattito etico e giuridico, sviluppatosi principalmente in dottrina, ma anche nella società civile, sulla possibilità di una nuova qualificazione giuridica degli animali da compagnia. Secondo alcuni lo scopo era proprio quello d'incentrare la tutela penale direttamente sugli animali, e non sul sentimento di comune pietà verso di essi: v. in questo senso A. DE SANCTIS, M. LOMBARDO, *Art. 544 bis - Uccisione di animali*, in M. RONCO, B. ROMANO (ed.), *Codice Penale commentato*, Milano, Wolters Kluwer, 2025, p. 3; R. BOVATTI, *Verso*, cit., p. 4.

<sup>21</sup> Fra tutti, Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2018, n. 16755.

<sup>22</sup> Secondo alcuni lo scopo era proprio quello d'incentrare la tutela penale direttamente sugli animali, e non sul sentimento di comune pietà verso di essi: v. in questo senso A. DE SANCTIS, M. LOMBARDO, *Art. 544 bis - Uccisione di animali*, in M. RONCO, B. ROMANO (ed.), *Codice Penale commentato*, Milano, Wolters Kluwer, 2025, p. 3; R. BOVATTI, *Verso*, cit., p. 4.

percepire dolore, piacere, emozioni e desideri – esso sarebbe il destinatario fondamentale della norma giuridica.

L'animale diventerebbe, cioè, il «soggetto dell'interesse e non il soggetto dell'azione»<sup>23</sup>. Sorgerebbe però, a questo punto, un ulteriore problema, ovvero la «dignità... di quale animale?»<sup>24</sup>.

Se, cioè, l'animale diventasse soggetto di interesse, quale sarebbe l'animale-tipo, viste le infinite declinazioni che questo concetto può assumere, sia in riferimento alle caratteristiche fisiche che psichiche?

Altrimenti, il rischio è di arrivare a domande – che pur in forma di provocazioni – sono state poste dalla dottrina, quali ad esempio «È reato torturare una libellula?»<sup>25</sup>.

Ci si dovrebbe, si chiedono alcuni, limitare agli animali nei confronti dei quali l'uomo prova pietà<sup>26</sup> oppure sarebbe sufficiente una qualsiasi forma di vita animale?

Quale distanza corre tra la natura umana e quella animale?<sup>27</sup>

Come si intuisce, molti potrebbero essere gli interrogativi che scaturiscono a questo proposito circa la tenuta dei principi di proporzionalità e sussidiarietà<sup>28</sup>.

Si pensi al caso dei crostacei tenuti in vita nel frigorifero nell'attesa di essere buttati – ancora vivi – nell'acqua bollente per la cottura<sup>29</sup>.

In un caso simile un giudice di merito aveva ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 727 comma 2 c.p. in riferimento alla detenzione di alcune aragoste nella cella frigorifero, escludendo dall'alveo dell'applicazione della legge penale l'uccisione dei crostacei<sup>30</sup>, «pur a ben vedere non necessitata»<sup>31</sup>.

<sup>23</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 17, che sostiene la possibilità teorica di una soggettività giuridica degli animali non umani. Sul punto anche F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 169.

<sup>24</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 29.

<sup>25</sup> F. FASANI, *La nozione di «animale» nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2021, cit. p. 1.

<sup>26</sup> G.L. GATTA – E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2261.

<sup>27</sup> AA. VV., *Trattato di diritto penale- Parte speciale VI*, UTET, Torino, 2009, p. 161.

<sup>28</sup> G.L. GATTA – E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., pp. 2262 ss.

<sup>29</sup> Trib. Firenze, n. 2184 del 14 aprile 2014.

<sup>30</sup> Trib. Firenze, n. 2184 del 14 aprile 2014, con nota di T. GIACOMETTI, *Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragoste vive nel frigorifero di un ristorante*, in *Dir. pen. cont.*, 2014. Nello stesso senso Trib. Torino, 15 luglio 2015, con nota di F. BACCO, *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

<sup>31</sup> G.L. GATTA – E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2262.

Questa scelta è forse più comprensibile alla luce del fatto che la disposizione non punisce la morte *con* ma solo *per* crudeltà<sup>32</sup>; scelta che risulta essere legittimamente discrezionale da parte del legislatore<sup>33</sup>.

Tali problemi sarebbero forse superati attuando la c.d. «giuridificazione della “*sentience* animale”»<sup>34</sup>, la quale permetterebbe al sistema giuridico di attuare una separazione tra il sentimento umano e la tutela dell'essere animale in quanto autonomo.

In questo modo si potrebbe lasciare alle spalle la prospettiva secondo la quale il benessere animale sarebbe funzionale alla protezione della salute umana<sup>35</sup>.

Una tale operazione permetterebbe di superare il succitato dubbio circa la corretta qualificazione del bene giuridico oggetto di tutela.

Se si procedesse secondo questa direzione, il luogo nel quale avviene l'uccisione sarebbe irrilevante, in quanto difficilmente sarebbe tollerabile – da parte dell'ordinamento – la soppressione di un essere considerato “senziente”.

È forse in questo senso che deve essere inteso il neologismo «*animalicidio*»<sup>36</sup>.

Questa sarebbe un'innovazione per il sistema giuridico italiano, ma non una novità in senso assoluto.

La Costituzione elvetica, ad esempio, prevede sin dal 1999 il primo riconoscimento europeo della soggettività giuridica degli animali<sup>37</sup>. L'articolo 80, rubricato “Protezione degli animali”, prevede che «la Confederazione eman[i] prescrizioni sulla protezione degli animali», individuando l'animale come titolare di diritti e l'uomo come destinatario di doveri.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> G. SILVESTRI, *La discrezionalità tra legalità e giurisdizione*, in *Sistema Penale*, 2024, p. 7.

<sup>34</sup> L. LEONE, *La macellazione rituale al vaglio delle Corti: un percorso verso una società europea sentience-based*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2024, cit. p. 91.

<sup>35</sup> *Ibidem*. Sul punto, parte della dottrina e della giurisprudenza ha persino sostenuto che la norma nasconderebbe un ulteriore e concomitante scopo di incriminazione che andrebbe ricercato in una promozione dell'«educazione civile» v. V. NAPOLEONI, *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Codice penale rassegna di giurisprudenza e di dottrina*- Volume X, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 1030 ss.

<sup>36</sup> L. PISTORELLI, *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, in *Guida dir.*, 2004, cit. p. 25.

<sup>37</sup> F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., pp. 170 ss.

La Germania<sup>38</sup>, poi, sin dal 2002, ha introdotto nella Costituzione federale l'articolo 20a rubricato «Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali», annoverando tra i doveri dello Stato anche la loro protezione<sup>39</sup>, e attribuendo alla norma un carattere «essenzialmente programmatic[o]»<sup>40</sup>.

Nel panorama internazionale si possono anche registrare tutele «*indirette*»<sup>41</sup>, quali quelle del Kenya e della Nigeria, ma anche quella indiana e brasiliana, con riferimento ai doveri di protezione dei poteri pubblici e privati<sup>42</sup>.

Anche la nostra carta Costituzionale, in passato, era stata ricondotta tra quelle con tutela «*indiretta*», non potendosi rinvenire, fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022, un riferimento esplicito alla tutela degli animali<sup>43</sup> o alla tutela della loro dignità<sup>44</sup>.

Non sono mancati sforzi ermeneutici che in passato avevano tentato di ricondurre la tutela degli animali all'articolo 117 comma 2, lettera s) Cost.<sup>45</sup>, oppure all'articolo 2 della carta Costituzionale, estendendo il dovere di solidarietà anche al rapporto tra umani ed animali<sup>46</sup>.

Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, tuttavia, veniva sottolineato come il concetto di *dignità*, così come emerge dal Titolo IX-*bis* c.p., non fosse rinvenibile nella Carta fondamentale, ma da intendersi – al tempo – esclusivamente nella sua accezione umana<sup>47</sup>.

Il vigente articolo 9 Cost., all'ultimo comma, prevede ora che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», introducendo per la prima volta la parola “animali” in Costituzione<sup>48</sup>.

<sup>38</sup> G. GEMMA, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, p. 616.

<sup>39</sup> Altri esempi europei in cui la protezione degli animali è stata elevata al rango costituzionale sono la Slovenia dal 1991, l'Austria dal 2013, ed il Lussemburgo dal 2018.

<sup>40</sup> P. LERNER – A. MORDECHAI RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale* (Shechitah Kosher e Halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Università degli studi di Trento, Trento, 2010, cit. p. 20.

<sup>41</sup> F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 173.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Ivi.*, p. 174.

<sup>44</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 27.

<sup>45</sup> F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 174.

<sup>46</sup> G. GEMMA, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, p. 616.

<sup>47</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 27.

<sup>48</sup> La Legge Costituzionale n. 1 del 2022 prevede anche la modifica dell'articolo 41 Cost., con l'introduzione del concetto di ambiente.

Sin dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, invece, era presente una parola simile, ma dal significato più ampio: “ambiente”<sup>49</sup>.

È stato, inoltre, notato come anche il sistema italiano abbia riconosciuto, anche prima del 2022 una tutela «differenziata e multilivello» dei diritti degli animali, attraverso le diverse normative regionali e degli altri enti locali<sup>50</sup>.

La soluzione adottata dall’ordinamento italiano, ovvero di far rientrare gli animali nel più ampio alveo della tutela ambientale è, peraltro, coerente con la prassi del diritto interazionale a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972<sup>51</sup>, passando poi per la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale<sup>52</sup> e, per ultimo, il Trattato di Lisbona del 2007<sup>53</sup>.

Questa nuova impostazione giuridica pone ulteriori problemi circa la tenuta del principio di unitarietà del diritto, tanto da portare alcuni a parlare di «sdoppiamento della qualificazione dogmatica» degli animali<sup>54</sup>, allorché, pur divenuto soggetto costituzionalmente tutelato in quanto tale, in ambito civilistico l’animale rimane comunque qualificato quale *res*.

Il medesimo problema si è posto anche in altri sistemi.

Il codice civile austriaco, ad esempio, è stato modificato in tal proposito<sup>55</sup>.

<sup>49</sup> Fra tutti, S. PANIZZA, *Il dizionario della Costituzione italiana*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 131 ss.

<sup>50</sup> F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 176.

<sup>51</sup> F. E. CELENTANO, *La morale pubblica quale deroga ai diritti umani in favore del benessere animale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fasc. 2, 2024, p. 449.

<sup>52</sup> La Dichiarazione in parola è stata sottoscritta presso la sede UNESCO di Parigi il 15 ottobre 1978. La Dichiarazione, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante, rappresentando, tuttavia, al tempo stesso, un documento con scopo di indirizzo etico.

<sup>53</sup> L’articolo 13 TFUE – così come da ultimo modificato – sancisce un principio di particolare importanza per la formulazione e l’attuazione delle politiche dell’Unione, prevedendo che «nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

<sup>54</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 14.

<sup>55</sup> F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 177.

Il novellato § 285a prevede ora che gli animali non siano cose.

Dal 1990, anche il sistema tedesco ha introdotto questo principio<sup>56</sup> e così pure la Svizzera, che dal 2003 ha modificato lo ZGB in senso conforme<sup>57</sup>.

Il sistema italiano – in modo simile al sistema francese<sup>58</sup> – prevede invece, all'articolo 812 c.c., ancora nella forma originale del 1942, che gli animali siano annoverati tra i beni mobili, che i «parti degli animali» siano da considerare frutti naturali<sup>59</sup> e che essi possano essere oggetto di atti dispositivi<sup>60</sup>.

Tuttavia, si devono registrare delle aperture a partire dal fatto che l'ordinamento li annovera tra le cose mobili assolutamente impignorabili<sup>61</sup>, e che in una importante decisione<sup>62</sup> si è stabilito che, in seguito alla legge di ratifica ed esecuzione<sup>63</sup> della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo, gli animali da compagnia non possano più essere considerati mere *res*, ma – come avallato dalla dottrina – veri e propri «esseri senzienti»<sup>64</sup>.

<sup>56</sup> §90a del BGB «*Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.*» Trad. «Gli animali non sono oggetti. Sono protetti da leggi speciali. Le norme applicabili agli oggetti si applicano in via residuale, salvo diversa disposizione».

<sup>57</sup> Art. 641a ZGB «*Tiere sind keine Sachen. Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.*».

<sup>58</sup> Anche il sistema francese, infatti, presenta il carattere di sdoppiamento tra la tutela riservata agli animali dal sistema penale, nel quale sono qualificati come esseri senzienti, e del codice della pesca rurale e marittima, nel quale sono considerati *res*. Sul punto si veda F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 179.

<sup>59</sup> Art. 820 c.c.

<sup>60</sup> Viene, inoltre, ricordata la peculiare forma di tutela che viene riservata al compratore dell'animale prevista dall'articolo 1469 c.c. in F. FONTANAROSA, *I diritti*, cit., p. 179.

<sup>61</sup> Art. 514 commi 6-bis e 6-ter c.p.c. Questa disposizione sembra elevarli al rango degli altri beni mobili assolutamente impignorabili tanto da equipararli, sul piano affettivo, alle cose sacre ed agli oggetti che servono all'esercizio del culto.

<sup>62</sup> Tribunale di Milano, sez. IX civile, decreto 13 marzo 2013 in *Dir. famiglia*, 2013, 3, p. 1005. Il principio è stato sancito nell'ambito di una vicenda che riguardava una clausola di una separazione. Nello specifico si stabiliva che i gatti di famiglia restassero a vivere nell'ambiente domestico, con delle ulteriori specifiche circa la divisione di spese ordinarie e straordinarie tra le parti. Ciò era possibile proprio in virtù del fatto che «l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose [...] ma debba essere riconosciuto come "essere senziente"».

<sup>63</sup> Legge 4 novembre 2010, n. 201.

<sup>64</sup> G. BUFFONE, *L'animale di compagnia è un essere senziente e i provvedimenti relativi*

Tutti questi elementi rendono evidente come il sentimento comune della società nei confronti degli animali, specie quelli da compagnia, stia rapidamente mutando<sup>65</sup>.

La riforma costituzionale, alla luce del caso concreto di cui si sta trattando, pone però problemi ermeneutici quando confrontata con l'articolo 19 Cost., il quale sancisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, e in particolare in riferimento al punto in cui si precisa che ciò può avvenire in qualsiasi forma «purché non si tratti di riti contrari al buon costume»: cioè ai «*boni mores et honeste vivere*», secondo l'espressione utilizzata nella sentenza in commento<sup>66</sup> per rimarcare la differenza rispetto al «buon costume» dei reati contro la moralità pubblica (intendendosi piuttosto quel più generale concetto che «risulta indubbiamente violato ogniqualevolta un determinato comportamento si pone in contrasto con un precetto penale»<sup>67</sup>).

*al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto del suo benessere, in Giustiziacivile.com, fasc. 2, 2022, cit. p. 7.*

<sup>65</sup> In senso difforme si è recentemente espressa la CGUE, Sez. VII, n. 618 del 16 ottobre 2025 in *Redazione Giuffrè – DeJure.it*, 2025. La vicenda riguardava una passeggera che si era imbarcata su un volo Iberia. Il cane con il quale stava viaggiando era stato imbarcato in stiva a causa delle sue dimensioni. Il cane, però, durante le operazioni di imbarco è fuggito e non è più stato possibile ritrovarlo. Il punto che in questa sede interessa è la qualificazione dell'animale in sede di quantificazione del danno. Se, da un lato il vettore aereo – avendo ammesso la propria responsabilità per lo smarrimento – aveva quantificato il danno entro i limiti previsti per i bagagli registrati, dall'altro la passeggera aveva chiesto un risarcimento oltre tale soglia, chiedendo anche un risarcimento per il danno morale subito. Ciò ha sollevato il problema della corretta qualificazione dell'animale in stiva: il caso di specie sottolinea la tensione tra la qualificazione che il *Código Civil* spagnolo riserva agli animali all'articolo 333-*bis*, paragrafo 1, nel quale gli animali vengono definiti come esseri viventi dotati di sensibilità, e la definizione di “bagagli” la quale fa rientrare in questa nozione sia quelli consegnati che quelli non consegnati *ex* capo III (*Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni*) all'articolo 17 della Convenzione di Montreal del 1999. Il giudice spagnolo adito sul punto ha chiesto l'intervento della Corte di giustizia, la quale con questa sentenza ha concluso chiarendo che «gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli”» alla luce dell'articolo 17 paragrafo 2 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999. Per quanto riguarda la qualificazione degli animali trasportati in stiva, sembrerebbe doversi – almeno per il momento – continuare a fare fede alla più tradizionale interpretazione che li assimila alle *res*.

<sup>66</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, cit. p. 2.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

È in questo contesto che si fa strada con forza un ulteriore, innovativo concetto, ovvero il benessere animale<sup>68</sup>, sia nel suo senso stretto, sia nel suo senso più ampio e moderno di *One Health*, in cui il benessere animale si considera, in un contesto unitario, insieme alla salute umana e alla tutela ambientale<sup>69</sup>.

Questi elementi sono complementari e la loro considerazione olistica contribuisce al raggiungimento di *standard* più alti, sia in termini di sicurezza alimentare che appunto di benessere animale.

Ciò, tuttavia, si pone in contrasto con l'impostazione antropocentrica, della quale si è già detto, e che sembrerebbe destinata a divenire anacronistica nei prossimi decenni<sup>70</sup>.

Quale dovrebbe essere, ammesso che vi sia, il punto di equilibrio tra la tutela del benessere animale e le regole alimentari religiose (R.A.R.)<sup>71</sup>?

Cosa accade, a livello interno, quando non vengono rispettate tutte le prescrizioni comunitarie e nazionali previste per questo tipo di operazione, come parrebbe essere avvenuto nel caso di specie?

## 2.2. (segue) ... La disposizione

Venendo ora al testo della disposizione codicistica vera e propria, il primo comma, che recita «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000», sembra essere stato costruito sul modello dell'articolo 575 c.p.<sup>72</sup>, tanto che in dottrina vi è chi si è spinto fino alla creazione del già citato neologismo «*animalicidio*»<sup>73</sup>.

Il secondo comma prevede, poi, un'aggravante nel caso in cui il fatto previsto dal comma precedente sia «commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale».

<sup>68</sup> A. VALASTRO, *La tutela*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 629.

<sup>69</sup> R. SAIJA, *Benessere*, cit., p. 48.

<sup>70</sup> P. LERNER, A. MORDECHAI RABELLO, *Il divieto*, cit., pp. 15 ss.

<sup>71</sup> R. SAIJA, *Benessere*, cit., p. 49.

<sup>72</sup> P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 49; G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2264.

<sup>73</sup> L. PISTORELLI, *Fino a un anno di reclusione per l'abbandono*, in *Guida dir.*, 2004, cit. p. 25.

Si tratta di un reato comune ad evento istantaneo<sup>74</sup>.

Dal punto di vista della tipicità oggettiva, rileva quindi ogni comportamento umano commissivo od omissivo<sup>75</sup> che causi l'evento<sup>76</sup>, anche in forma tentata<sup>77</sup>.

Quanto alla tipicità soggettiva, invece, è richiesto il dolo generico<sup>78</sup> (anche nella forma del dolo eventuale<sup>79</sup>).

### 2.3. (segue) ... Crudeltà o assenza di necessità

Più ermeneuticamente ardua appare essere la corretta qualificazione dell'endiadi «per crudeltà o senza necessità».

Essa, prima che per i singoli elementi che la compongono, ha fatto sorgere il dubbio in alcuni autori che dovesse essere intesa sostituendo «*per*» con la parola «*con*»<sup>80</sup>, spostando l'accento dalla finalità della condotta alle modalità della stessa.

Questa lettura si scontra, però, con la forma libera del profilo oggettivo del tipo. Inoltre, l'uso della disgiuntiva «*o*» fa sì che la crudeltà o la mancanza di necessità siano ciascuna sufficiente ed autonoma per configurare il reato<sup>81</sup>.

Ma cosa deve intendersi per «crudeltà»?

Essa deve essere intesa nel senso di motivo abietto<sup>82</sup>, dunque non in riferimento alle modalità concrete attraverso le quali si porta a compimento l'evento (per i motivi di cui si è detto *supra*).

La crudeltà, d'altro canto, si configura anche quando l'uccisione avviene attraverso strumenti di per sé non comunemente percepiti

<sup>74</sup> G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2267.

<sup>75</sup> Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543, con nota di A. GASPARRE, *La Cassazione sulla configurabilità in forma omissiva del delitto di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011; F. FASANI, *I reati*, cit., p. 8; P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 49.

<sup>76</sup> G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2264.

<sup>77</sup> P. MAZZA, *I reati*, cit., 49; G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2267.

<sup>78</sup> L'articolo 544-bis, così formulato, infatti non attribuisce un rilievo al fine del compimento dell'evento. Sul punto G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2267; P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 54.

<sup>79</sup> G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2266.

<sup>80</sup> *Ivi*, p. 2264.

<sup>81</sup> P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 54; G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2265.

<sup>82</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 211.

come crudeli, a patto che l'evento sia stato preceduto da «bisogni, impulsi o sentimenti del soggetto, improntati ad assenza di pietà per l'animale o a compiacimento per la sua morte»<sup>83</sup>.

L'uccisione, invece, è detta «senza necessità» quando essa non realizza un interesse umano comunemente ritenuto apprezzabile<sup>84</sup>: è cioè assente quando al soggetto agente non si presenta nessun'altra possibilità, non solo del tutto alternativa, ma anche solo meno cruenta<sup>85</sup>.

La necessità deve, inoltre, essere valutata «secondo i bisogni sociali o pratici di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito».

Ciò che offenderebbe il sentimento dell'uomo verso gli animali sarebbe, quindi, il fatto di cagionare una morte «senza che a ciò corrisponda un interesse apprezzabile»<sup>86</sup>.

Il problema, a ben vedere, sarebbe quello di individuare in modo oggettivo ciò che viene reputato l'interesse «apprezzabile», concetto che ha subito e tutt'ora subisce una costante evoluzione ermeneutica (si pensi al fatto che questa stessa espressione si può ritrovare negli articoli 676 e 677 del Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e dell'Italia Unita del 1859<sup>87</sup>).

In ogni caso la dottrina sembra concorde nel ritenere che questa espressione indichi qualcosa di diverso e di più ampio dello stato di necessità *ex art. 54 c.p.*

In seguito alla già citata modifica<sup>88</sup>, si è registrato un inasprimento delle pene. L'articolo 5 comma 1 lettera a) prevede infatti che «le parole: “da quattro mesi a due anni” siano sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”».

L'animale, anche da reddito, diventa un qualcosa che non deve solo essere preso in considerazione per la sua utilità professionale o economica, ma anche come centro di imputazione di diritti, a partire da quello della tutela della sua salute in tutte le fasi della sua esistenza, dalla nascita fino alla morte, anche se per mezzo di macellazione.

<sup>83</sup> G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit. p. 2265.

<sup>84</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 211.

<sup>85</sup> G.L. GATTA, E. DOLCINI (ed.), *Codice*, cit., p. 2265.

<sup>86</sup> *Ivi*, cit. p. 2264.

<sup>87</sup> P. MAZZA, *I reati*, cit., p. 41.

<sup>88</sup> Legge 6 giugno 2025, n. 82.

Come precedentemente evidenziato, questa endiadi deve, in sede ermeneutica, tenere conto degli articoli 3 e 19 della Costituzione.

Proprio sulla base della differenza di cui si è detto tra il buon costume riferibile ai reati contro la moralità pubblica e i *boni mores* citati in sentenza e in quel modo intesi, nel caso di specie la Corte arriva ad escludere che aver tenuto una condotta in ossequio al precetto religioso sia un fatto idoneo a scriminare la condotta, dovendosi piuttosto – in tema di legittimità – considerare gli ordinari criteri di valutazione «applicabili a ciascuno dei consociati»<sup>89</sup>.

La domanda che sorge, a questo punto, è quale sia la differenza, tanto dal punto di vista materiale che legale, tra l'uccisione (illecita) ed una macellazione (lecita).

### 3. La macellazione, la sua evoluzione e il diritto penale

L'esigenza di disciplinare la macellazione ha radici antiche, come dimostra il fatto che le prime testimonianze di medicina veterinaria si possono rinvenire nel Papiro di Kahun, databile al regno di Amenhotep III (1900-1850 a.C. circa), nel quale sono descritte non solo tecniche per la cura degli animali, ma anche *tecniche per la corretta macellazione* e l'ispezione degli organi.

È, questa, una delle primissime forme di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda la normativa del settore della macellazione in Italia, a testimonianza della sua importanza sia dal punto di vista socio-economico-culturale che igienico-sanitario, si possono rinvenire disposizioni che vanno dal risalente Regio Decreto n. 7045 del 1890 (Regolamento sull'ispezione delle carni) fino alla più recente normativa sovranazionale<sup>90</sup>.

<sup>89</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, in *DeJure.it*, cit. p. 3.

<sup>90</sup> Il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni del 1928 (R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298) sottolinea nuovamente l'importanza di una morte quanto più rapida possibile. Qui, per la prima volta (v. G. PELAGATTI, *"Libertà alimentare religiosa", macellazione halal, protezione del «benessere animale»*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1, 2021, p. 630), oltre all'importante principio di minore sofferenza possibile previsto dall'articolo 9 comma 1, è presente, all'articolo 9 comma 4, una disposizione dedicata all'osservanza di precetti religiosi: «Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi,

I punti di contatto tra la macellazione laica e quella religiosa sono molti.

Entrambe, in fin dei conti, sono operazioni destinate alla produzione di carne per il consumo alimentare.

La macellazione, secondo i testi di medicina veterinaria, si compone di fasi che, in ordine, sono: la visita *ante mortem*, l'immobilizzazione, lo stordimento, la iugulazione, il dissanguamento, lo scuoiamento o depilazione o spiumatura, l'eviscerazione, la visita *post mortem*, ed infine la bollatura sanitaria o apposizione del marchio di identificazione<sup>91</sup>.

Quella appena descritta si dovrebbe più tecnicamente chiamare «macellazione c.d. inconsapevole»<sup>92</sup>, ovvero una serie di procedure di macellazione che vengono poste in essere con il precipuo scopo di minimizzare la sofferenza animale.

La macellazione religiosa, invece, viene definita come «una serie di

dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi». È inoltre necessario citare la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina (Dpr 10 agosto 1972, n. 967) che già nel 1972 richiedeva lo stordimento prima della macellazione; le Norme di attuazione della Direttiva 74/577/CEE relativa allo stordimento degli animali nella macellazione (legge 2 agosto 1978, n. 439); l'attuazione delle Direttive CEE 71/118, 75/431, 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della Direttiva CEE 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (Dpr 8 giugno 1982, n. 503); l'attuazione della Direttiva 93/119/CE (Essa modifica la modalità regolamentare rispetto al testo previgente. La macellazione rituale, con questa direttiva rientra come parte integrante della normativa, non rappresentando più un'eccezione rispetto alla macellazione laica. D. ACCIAROLI, *La macellazione...*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 486) relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (D.lgs. 1 settembre 1998, n. 333): la normativa europea prevedeva l'obbligo di preventivo stordimento, con la deroga prevista dall'articolo 5 comma 2 per i casi di macellazione rituale, da effettuarsi comunque in macelli appositamente autorizzati e secondo modalità previste dall'allegato B (*Immobilizzazione degli animali prima di essere storditi, macellati o abbattuti*). In particolare, è doveroso citare la legge 8 marzo 1989, n. 101 (Essa è stata frutto di una intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, come indicato dall'articolo 1 della medesima legge), con la quale è stata individuata con maggiore dettaglio la procedura da seguire per la macellazione. Infine, è tutt'ora vigente il Regolamento (CE) n. 1099 del 2009 (v. *infra*).

<sup>91</sup> G. CITO, C. GIULIANI, V. PERRONE, *Macellazione rituale: Attualità e aspetti normativi nell'Unione europea*, in *Argomenti - Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva*, 2020, p. 42.

<sup>92</sup> *Idem*.

atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione»<sup>93</sup>. In molte culture, come è noto, il cibo è un fattore chiave nella vita di una comunità, è un elemento carico di significati e tradizioni che si tramandano da tempi immemorabili che vanno dal reperimento, alla preparazione e consumazione; tanto che alcuni sostengono che rappresenti proprio un *forum externum*<sup>94</sup> della libertà religiosa<sup>95</sup>.

Ma, è bene precisarlo, la *macellazione religiosa* non tende per forza alla minimizzazione della sofferenza.

Qui sta il punto centrale.

Sin dai tempi dell'*Animal Act* del 1882<sup>96</sup>, queste antiche pratiche si sono scontrate con normative e/o sensibilità nuove, che hanno messo i legislatori nell'ardua posizione di dover trovare il difficile punto di equilibrio tra la tutela della tradizione e la protezione degli animali.

Grazie all'avanzamento della tecnica e alle nuove elaborazioni etico-filosofiche, gli interrogativi circa la qualificazione degli animali ha, a sua volta, subito un'evoluzione: «...*the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer? Why should the law refuse its protection to any sensitive being?*»<sup>97</sup>.

Si pensi a quanto avviene nei riti ebraici o – come nel caso di specie – musulmani<sup>98</sup>.

In questi (e in altri casi), la nozione di macellazione rituale si sostanzia in una «uccisione di un animale causata dal taglio della trachea e dell'esofago mediante una lama particolarmente affilata, al fine di assicurare una resezione immediata, netta e profonda dei vasi

<sup>93</sup> Reg. CE n. 1099 del 2009 art. 2 lettera g).

<sup>94</sup> R. SAIJA, *Benessere animale negli allevamenti e protezione durante l'abbattimento. Macellazione rituale e nuove sfide del diritto agroalimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2024, p. 44.

<sup>95</sup> Sent. 29 maggio 2018, *Liga van Moskeen en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. c. Vlaams Gewest*, in causa C-426/16 in R. SAIJA, *Benessere*, cit., p. 44; S. PITTO, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *DPCE on line*, 2019, p. 1791.

<sup>96</sup> Primo traguardo del movimento del protezionismo animale guidato da Jeremy Bentham è stata l'emanazione dell'*Animal Act* nel 1882 in Inghilterra.

<sup>97</sup> J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789. Trad. «La domanda non è se possono ragionare né se essi siano in grado di parlare, piuttosto se essi possano soffrire? Perché mai la legge dovrebbe rifiutare una tutela a qualsiasi essere senziente?».

<sup>98</sup> G. PELAGATTI, *Libertà*, cit., p. 625.

sanguigni»<sup>99</sup>, accompagnata o seguita da precisi atti di natura religiosa e caratterizzata dall'assenza di mezzi di stordimento preventivo dell'animale<sup>100</sup>.

Quello che per i fedeli è il momento più alto della sacralità dell'atto religioso, per gli altri potrebbe costituire un comportamento crudele nei confronti degli animali<sup>101</sup>.

Questo spiega l'importanza della comprensione delle deroghe legislative per le macellazioni rituali.

Si tratta di un problema che riguarda tutti i Paesi occidentali: in un caso statunitense<sup>102</sup>, ad esempio, i ricorrenti avevano sostenuto che vi fosse una eccessiva ingerenza da parte del legislatore nelle scelte di alimentazione di particolari gruppi religiosi, in contrasto con quanto enunciato nel Primo emendamento.

Il ricorso è stato tuttavia respinto poiché è stato ritenuto che non vi fosse una eccessiva ingerenza, in quanto era già stata prevista una forma di trattamento<sup>103</sup> che deroga, di fatto, l'obbligo di preventivo stordimento degli animali.

Tra le due forme di stordimento ammesse, una riguarda proprio la macellazione rituale. « *[It is] hereby found to be humane: b) by*

<sup>99</sup> D. ACCIAROLI, *La macellazione*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 483.

<sup>100</sup> F. RESCIGNO, *L'inserimento*, cit., in S. CASTIGLIONE – L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 274.

<sup>101</sup> G. CITO – C. GIULIANI – V. PERRONE, *Macellazione*, cit., p. 42.

<sup>102</sup> *United States District Court for the District of New York*, 374 F. Supp. 1284 (D.C.N.Y. 1974) *Jones v. Butz* del 19 aprile 1974.

<sup>103</sup> *Humane Slaughter Act*, 7 USC 1901 – 1907 al §1906 dispone di una specifica previsione per le macellazioni rituali: «*Nothing in this chapter shall be construed to prohibit, abridge, or in any way hinder the religious freedom of any person or group. Notwithstanding any other provision of this chapter, in order to protect freedom of religion, ritual slaughter and the handling or other preparation of livestock for ritual slaughter are exempted from the terms of this chapter. For the purposes of this section the term "ritual slaughter" means slaughter in accordance with section 1902(b) of this title.*» Trad. «Nulla di quanto disposto nel presente capitolo deve essere interpretato come un divieto, una limitazione o un ostacolo alla libertà religiosa di qualsiasi persona o gruppo. A prescindere da qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, al fine di tutelare la libertà di religione, la macellazione rituale e la manipolazione o altra preparazione del bestiame per la macellazione rituale sono esentate dai termini del presente capitolo. Ai fini del presente articolo, il termine "macellazione rituale" indica la macellazione ai sensi dell'articolo 1902(b) del presente titolo.».

*slaughtering in accordance with the ritual requirements of the Jewish faith or any other religious faith that prescribes a method of slaughter whereby the animal suffers loss of consciousness by anemia of the brain caused by the simultaneous and instantaneous severance of the carotid arteries with a sharp instrument and handling in connection with such slaughtering.».*<sup>104</sup>

### 3.1. (segue) ... l'art. 19-ter disp. coord. c.p.

L'articolo 19-ter disp. coord. c.p.<sup>105</sup> è la norma cardine per comprendere l'assetto del nostro sistema circa il problema appena descritto. Esso stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali...».

L'articolo si conclude poi dicendo che il medesimo Titolo non si applica «altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

Come si può agevolmente intuire, questa disposizione assolve alla funzione di attuare il principio di non contraddizione all'interno dell'ordinamento, con l'effetto di garantire una scriminante per le attività che risultano già legittimate in leggi speciali, anche quando queste ledono la integrità fisica o addirittura la vita degli animali<sup>106</sup>.

Parte della dottrina sostiene che la disposizione in parola si possa propriamente inquadrare tra le scriminanti, sia in riferimento al suo contenuto assiologico, sia perché, alle condizioni di cui si dirà tra poco, elimina ogni forma di responsabilità per chi l'abbia correttamente posta in essere<sup>107</sup>.

<sup>104</sup> *Humane Slaughter Act*, 7 USC 1901 – 1907, §1902 lettera b). Trad. «È considerata umana l'abbattimento che avviene mediante macellazione in conformità con i requisiti rituali della fede ebraica o di qualsiasi altra fede religiosa che prescriva un metodo di macellazione in base al quale l'animale soffre di perdita di coscienza a causa dell'anemia cerebrale in conseguenza dalla recisione simultanea e istantanea delle arterie carotidi con uno strumento affilato e dalla manipolazione in connessione con tale macellazione.».

<sup>105</sup> Articolo introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.

<sup>106</sup> Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2013, n.16497, con nota di F. SICCARDI, *L'attività di Green Hill non è scriminata dalle norme speciali in materia di sperimentazioni scientifiche*, in *Diritto e Giustizia*, 2013, p. 2.

<sup>107</sup> F. CONSULICH, *Diritto penale «locale»? L'efficacia scriminante di norme di liceità di*

L'esigenza sottesa è talmente pacifica da spingere alcuni Autori a parlare di «consuetudine scriminante»<sup>108</sup>, positivizzata dalla norma in parola.

Autorevole parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>109</sup> sostiene che la corretta interpretazione di questo articolo sia quella che prevede la non punibilità esclusivamente delle condotte tenute in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi speciali<sup>110</sup>.

Non solo, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il riconoscimento di una condotta come non vietata non è di per sé sufficiente, dovendo essa anche rispettare gli obblighi positivi della legge speciale e non solamente quelli negativi<sup>111</sup>: il giudice deve *in primis* verificare che l'attività rientri nell'elenco dell'articolo 19-ter disp. coord. c.p. – elenco che viene in quella sede definito tassativo – e solo quando viene superato il primo vaglio, è possibile verificare che le condotte si siano svolte entro i limiti imposti.

Nella sentenza in commento sul punto si legge però che «non coglie nel segno il richiamo operato dalla ricorrente difesa all'art. 19-ter delle norme di coordinamento al codice penale»<sup>112</sup>.

Ciò viene argomentato in quanto quest'ultima disposizione

*fonte regionale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2015, p. 1301.

<sup>108</sup> *Ivi*, p. 1299.

<sup>109</sup> Cass. Pen., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 11606 con nota di T. GIACOMETTI, *Macelleria clandestina nel ristorante: maltrattamento di animali aggravato dalla morte*, in *Il corriere del merito*, 2012, *passim*. La sentenza chiarisce che anche nella pratica dell'attività circense – che pure viene annoverata dall'art. 19-ter disp. coord. c.p. – si può configurare maltrattamento di animali quando non vengono rispettate le normative speciali che espressamente le disciplinano. Ciò rimarca il fatto che la scriminante opera solo ed esclusivamente a condizione che venga rispettata la legge speciale.

<sup>110</sup> C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 217.

<sup>111</sup> Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 16497, con nota di F. SICCARDI, *L'attività di Green Hill*, cit., in *Diritto e Giustizia*, 2013, 436. Nella sentenza viene esplicitato che queste scriminanti possono operare unicamente quando vengono rispettati i presupposti dettati dalla norma speciale, senza uscire dall'ambito di applicazione delle stesse e senza che vengano posti in essere comportamenti diversi e incompatibili con quelli ammessi. Sul punto in particolare la sentenza dice che «per poter essere esentate da pena, devono essere praticate nell'ambito della normativa speciale stessa: una fuoriuscita, anche solo parziale, dal parametro legale di riferimento determinerebbe il venir meno dell'efficacia scusante e, quindi, la piena riconducibilità entro la fattispecie penale di riferimento».

<sup>112</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, cit. p. 4.

prevederebbe una sussidiarietà delle disposizioni codicistiche in materia di diritti contro il sentimento per gli animali in presenza di normative speciali<sup>113</sup>.

Tuttavia, la fattispecie in esame «esula rispetto alla normativa dettata dal dlgs 193 del 2007»<sup>114</sup> la quale tende a tutelare la salubrità dei prodotti commestibili da macellazione animale e non a reprimere le violazioni del sentimento di rispetto che l'uomo deve avere nei confronti degli animali.

L'elemento fondamentale che viene sottointeso nella pronuncia della Cassazione – ponendosi in contrasto con l'orientamento maggioritario – è che l'articolo 19-ter disp. coord. c.p. non si deve intendere quale mera norma di richiamo delle singole scriminanti speciali.

Questa Cassazione sembrerebbe ricostruire il rapporto tra fattispecie codicistiche e casi previsti dalle leggi speciali sulla base di un rapporto di sussidiarietà, che qui però non sarebbe integrato per la diversità dei beni giuridici presi in considerazione.

In particolare, nel caso concreto troverebbe applicazione il codice e non la legge speciale in quanto il primo mirava – all'epoca dei fatti – a tutelare il sentimento per gli animali e il secondo la sicurezza alimentare.

In ogni caso, pur aderendo alla più diffusa prassi ermeneutica, si può comunque concludere per la non applicabilità dell'articolo 19-ter disp. coord. c.p. in quanto il fatto è stato materialmente posto in essere con modalità non rispondenti a quanto autorizzato.

Quale conseguenza, la scriminante non può operare, lasciando la condotta nell'ambito del penalmente rilevante.

Viceversa, se i soggetti avessero tenuto un comportamento perfettamente aderente alla disposizione che ammette la macellazione rituale presso un macello autorizzato o alternativamente la macellazione per autoconsumo – ma con previo stordimento – l'articolo 19-ter disp. coord. c.p. avrebbe operato, escludendo la responsabilità.

Altra recente giurisprudenza<sup>115</sup> si è espressa in senso conforme

<sup>113</sup> La sentenza è stata emessa prima del mutamento del Titolo ex articolo 1 legge 6 giugno 2025, n. 82.

<sup>114</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, cit. p. 4.

<sup>115</sup> Cass. Pen., Sez. III, 30 maggio 2025 n. 20195 in *OneLegale.it*.

all'interpretazione che pretende la totale adesione alla prescrizione della legge speciale per poter usufruire della scriminante *ex art. 19-ter* disp. coord. c.p.<sup>116</sup>.

È questo il motivo che giustifica la riqualificazione effettuata in sede di seconde cure, abbandonando la precedente imputazione *ex art. 544-ter*, commi primo e terzo c.p.

Le due esigenze non sono bilanciabili, in quanto muovono da e in direzioni alternative. Per questo motivo, non potendosi soddisfare entrambe le esigenze, la tutela degli animali è stata definita «sussidiaria» ed «esplicitamente [...] cedevol[e] rispetto all'esercizio della libertà religiosa»<sup>117</sup>.

A questa conclusione si deve giungere in quanto, come si è visto, il benessere animale è tutelato in maniera indiretta dalla Costituzione, o comunque in maniera meno marcata rispetto alla libertà di religione.

### 3.2. (segue) ... Il Reg. UE n. 1099 del 2009.

La necessità di aderire totalmente alla disciplina speciale per potersi avvalere della scriminante *ex art. 19-ter* disp. coord. c.p. rende particolarmente utile comprendere gli obblighi imposti dalle normative, non solo nazionali ma anche sovranazionali.

La vigente normativa in materia è il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea del 24 settembre 2009 n. 1099, rubricato *Protezione degli animali durante l'abbattimento*.

Il testo ha avuto un maggiore impatto rispetto alla precedente normativa (la Direttiva 93/119/CE). Ciò, *in primis*, per la tipologia di atto, che ha lasciato minore discrezionalità agli Stati, consentendo una più

<sup>116</sup> L'articolo 19-ter disp. coord. c.p. è stato da altra giurisprudenza interpretato quale parametro per ribadire il fatto che anche in occasione di attività venatorie la locuzione "senza necessità" dell'articolo 544-bis c.p. debba essere intesa quale uccisione senza l'infliczione di ulteriori sofferenze non necessarie, anche quando ricorrano i parametri *ex art. 54 c.p.* (stato di necessità). La sentenza per ultimo citata conclude poi sostenendo che «va affermato che l'art. 19-ter esclude un'interpretazione dell'art. 544-bis nel senso che la locuzione "senza necessità" in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge n. 157 del 1992» (Cass. Pen., Sez. III, 9 dicembre 2023, n.7529, punto. 4.2 in *DeJure.it*).

<sup>117</sup> G. PELAGATTI, "Libertà", cit., p. 639.

uniforme e repentina applicazione, come si può rinvenire anche alla luce del Considerando n. 18.

Nel medesimo Considerando viene espressamente dichiarato che l'intento del Regolamento è, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 10 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di rispettare la libertà di religione ed il diritto di manifestarla mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

La scelta del legislatore europeo, quindi, ha consentito di risolvere alcuni dei problemi che erano stati evidenziati in sede applicativa della «panoplia di convenzioni»<sup>118</sup>.

Rimane, tuttavia, il problema maggiore, ovvero quello del contrasto tra la tutela del benessere animale e la libertà di religione.

Il Regolamento si apre circoscrivendo, al primo articolo, il campo di applicazione: esso non si applica agli esperimenti scientifici sotto il controllo di un'autorità competente; alle attività venatorie o di pesca ricreativa; agli eventi culturali e sportivi; ai volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

Al di fuori di queste eccezioni è necessario rispettare le disposizioni dettate nel Regolamento, salvo le particolari eccezioni di cui si dirà successivamente.

Rimandando al testo della norma per i dettagli tecnici, è sufficiente qui riportare il primo paragrafo dell'articolo 3, nel quale viene riassunta la *ratio* dell'intero Regolamento: «Durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili». Gli articoli che seguono, infatti, elencano i metodi di stordimento, i controlli sui metodi di stordimento, le procedure operative e tutta una serie di istruzioni pratiche con l'intenzione di fornire una guida pratica quanto più dettagliata ed esaustiva agli operatori per raggiungere l'obiettivo prefigurato dall'articolo 3.

Viene, inoltre, previsto dall'articolo 17 che debba essere designato un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello. Egli ha il potere di esigere che il personale del macello intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme e deve tenere un registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere, da conservare per almeno un anno.

<sup>118</sup> L. LEONE, *La macellazione*, cit., p. 89.

L'articolo 26 espressamente prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire forme di maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento.

Quanto detto fino ad ora vale per le macellazioni che sono compatibili con il requisito del preventivo stordimento.

È prevista anche una specifica disciplina per le macellazioni rituali: l'articolo 4 paragrafo 4 prevede che «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».

Viene ribadito il fatto che, quando il rito religioso sia incompatibile con la prescrizione del Regolamento, quest'ultimo ceda il passo al precetto religioso, a tutela della libertà religiosa.

Viene, in ogni caso, posta la condizione che questa forma di macellazione avvenga in un macello – da intendersi qui nell'accezione tecnica di cui si dirà successivamente.

Un *punctum dolens* del Regolamento in parola riguarda la possibilità o meno per i singoli Stati membri di prevedere disposizioni più rigorose quali obblighi di preventivo stordimento anche per le macellazioni rituali<sup>119</sup>.

La questione solleva molti problemi etici e giuridici.

Può uno Stato, in nome della tutela del benessere animale, costringere al preventivo stordimento anche quando ciò va contro il precetto religioso di una parte di suoi cittadini?

È possibile restringere la libertà di religione in foro esterno per tutelare gli animali<sup>120</sup>?

La questione è stata sottoposta alla Grande Sezione della Corte di giustizia, la quale ha stabilito che l'articolo 26, paragrafo 2, comma 1

<sup>119</sup> Regolamento (CE) n. 1099 del 2009, articolo 26 comma 1 «Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento vigenti al momento del l'entrata in vigore del presente regolamento»; comma 2 «Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento...».

<sup>120</sup> L. PALADINI, *Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell'UE e CEDU*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 707.

lettera c) del Regolamento n. 1099 del 2009 alla luce dell'articolo 13 TFUE e dell'articolo 10 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non impedisce allo Stato membro di imporre un processo di stordimento reversibile<sup>121</sup>.

Sfogliando le disposizioni dei diversi Stati membri si può notare come ci si trovi dinanzi ad un sistema poco omogeneo.

La Lituania, ad esempio, ha riconosciuto una deroga all'obbligo di preventivo stordimento per gli animali da sottoporre alla macellazione rituale nel 2014; in Polonia è stato necessario l'intervento della Corte costituzionale per ottenere la dichiarazione di illegittimità del divieto di procedere a macellazione rituale senza previo stordimento; viceversa, la Danimarca permette la macellazione rituale unicamente di animali precedentemente sottoposti a stordimento<sup>122</sup>.

Particolarmente stringenti sono le disposizioni previste in Estonia, dove è necessario inviare una notifica di almeno venti giorni precedenti alla macellazione con la possibilità che il consenso venga negato quando il numero di animali sia manifestamente eccessivo o quando esso non sia giustificabile secondo le necessità della comunità religiosa che ne ha fatto richiesta<sup>123</sup>.

Una via intermedia è stata percorsa dalla Finlandia in cui il *Djur-skyddslag* 1996/247 (Legge sul benessere animale), circa le macellazioni rituali, prevede l'obbligo dello stordimento contemporaneo al compimento del taglio fatale.

Ciò ha il risvolto pratico di rendere lecite solo macellazioni per carne *Halal*, in quanto la pratica è ritenuta incompatibile con i requisiti per il rito *Kosher*<sup>124</sup>.

Particolarmente interessante è la scelta della Germania, che prevede la possibilità di procedere a macellazione senza stordimento, ma non ammette l'esportazione di quest'ultima<sup>125</sup>.

<sup>121</sup> Sent. Corte giustizia, Grande Sezione, 17 dicembre 2020, n. 336 in *Foro Amministrativo*, 2020.

<sup>122</sup> L. LEONE, *La macellazione*, cit., p. 92. Sul punto si veda la mappa che riporta le disposizioni sul tema delle Nazioni europee elaborata dalla *Law Library of Congress*. Sul punto AA.VV., *Legal Restrictions on Religious Slaughter in Europe*, in *Law Library of Congress*, 2018, p. 20.

<sup>123</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>125</sup> *Ivi*, p. 9.

Il *Tierschutzgesetz* (Legge sulla protezione degli animali) al § 4a, par. 2, n. 2 prevede che la carne sia destinata a soddisfare la domanda «*im Geltungsbereich dieses Gesetzes*»<sup>126</sup>.

Sul punto si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>127</sup>. Ricorrenti sono stati sia cittadini del Belgio che associazioni di fede musulmana ed ebraica i quali hanno lamentato la violazione dell'articolo 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU in quanto nelle regioni<sup>128</sup> delle Fiandre e della Vallonia<sup>129</sup> era stato imposto l'obbligo di preventivo stordimento anche per gli animali destinati al consumo di fedeli di tali religioni.

La decisione era stata assunta in ragione di studi scientifici sullo stordimento animale: lo stordimento sarebbe avvenuto per mezzo di strumenti che lo rendevano reversibile.

Ciò, a parere del legislatore regionale, avrebbe permesso di raggiungere un equilibrio tra l'istanza di tutela della libertà di religione e quella di tutela del benessere animale.

In particolare, il fatto che lo stordimento fosse reversibile avrebbe permesso di mantenere quelle caratteristiche di vitalità e salubrità richieste dalle pratiche religiose<sup>130</sup>.

Più precisamente, con un decreto della regione fiamminga del 7 luglio 2017 era stata apportata una modifica ai paragrafi 16-18 della legge del 14 agosto 1986 sulla protezione del benessere animale.

<sup>126</sup> Trad. «all'interno dell'ambito di applicazione del presente atto», *id est* la Germania.

<sup>127</sup> Sentenza della Corte EDU del 13 febbraio 2024, ricorrenti nn. 16760/22 ed altri 10.

<sup>128</sup> I ricorrenti si lamentavano anche del fatto che nelle Fiandre il numero di macelli non fosse sufficiente a fare fronte alla domanda di carne macellata secondo il rito musulmano in vista della Festa del Sacrificio. Dal 1998 la legge prevedeva che fosse facoltà del ministro competente autorizzare l'apertura di macelli temporanei. Tuttavia, dal 2014 la competenza del benessere animale è stata assegnata alle regioni ed il ministro competente della regione Fiamminga ha fatto sapere, tramite circolare, che dal 2015 non avrebbe più autorizzato tali aperture straordinarie. E. HOWARD, *Ritual slaughter and religious freedom: Liga van Moskeeën*, in *Common market law review*, vol. 56/n. 3, 2019, 805.

<sup>129</sup> Esse sono due delle tre regioni autonome del Belgio (la terza è la regione di Bruxelles-Capitale). Esse posseggono potestà legislativa, tra gli altri, anche in materia di tutela degli animali.

<sup>130</sup> L. PALADINI, *Il benessere*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 708.

Quale conseguenza, la macellazione senza previo stordimento era stata vietata dal 1° gennaio 2019<sup>131</sup>.

I ricorrenti lamentavano il fatto che in questo modo non sarebbe stato più possibile per loro praticare compiutamente la propria religione e che per questo si sarebbe trattato di una discriminazione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale belga aveva promosso un rinvio pregiudiziale di interpretazione circa l'ammissibilità dell'imposizione dello stordimento reversibile alla luce dell'articolo 26 paragrafo 2 alla Corte di giustizia dell'UE.

Veniva, in subordine, chiesto se la «*deroga alla deroga*»<sup>132</sup> fosse ammissibile.

L'avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>133</sup>, si è pronunciato sulla legittimità dell'atto legislativo regionale sostenendo che esso non infranga i diritti di libertà religiosa.

La Corte ha condiviso questa posizione e ha rigettato le doglianze dei ricorrenti.

In seguito al procedimento interno in Belgio, si è giunti dinnanzi alla seconda Sezione della Corte EDU<sup>134</sup>, che ha escluso la violazione lamentata dai ricorrenti adducendo quali principali motivazioni tre elementi: il fatto che gli Stati membri abbiano facoltà di prevedere forme maggiormente protettive del benessere animale<sup>135</sup>; che la procedura contestata non sarebbe in grado di compromettere la modalità di

<sup>131</sup> E. HOWARD, *Ritual*, cit., p. 804.

<sup>132</sup> L. PALADINI, *Il benessere*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 709.

<sup>133</sup> L'avvocato generale Nils Wahl aveva sostenuto che «*behind the specific question of ritual slaughtering the spectre of stigmatization very swiftly appears*» (trad.: Dietro la specifica domanda sulla macellazione rituale appare molto velocemente lo spettro della stigmatizzazione) come lui stesso riporta essere stato sottolineato nel dibattito nazionale. È questo il motivo che ha fatto ritenere che il quesito dovesse essere compreso nel suo «*contesto politico*». L'avvocato generale si è anche espresso circa la lamentata discriminazione quale conseguenza dell'obbligo di procedere alla macellazione unicamente in macelli che rispettano i criteri definiti dall'articolo 2 lettera k) del Regolamento UE n. 1099 del 2009 giungendo alla conclusione che tale obbligo, oltre quello dello stordimento preventivo, sono norme perfettamente neutrali, da applicarsi a prescindere del tipo di macellazione, sia essa rituale o laica. E. HOWARD, *Ritual*, cit., p. 805-808; S. PITTO, *La compatibilità*, cit., p. 1791.

<sup>134</sup> CEDU, sez. II, sent. 13 febbraio 2024, ricc. nn. 16760/22 ed altri 10, in *OneLegale.it*.

<sup>135</sup> Così come previsto dall'articolo 26 Reg. UE. n. 1099 del 2009.

preparazione secondo i precetti religiosi; e che «*la Charte est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques*»<sup>136</sup>.

La legittimità della «*deroga alla deroga*» deve essere intesa quale spazio di espansione che deve essere garantito ai singoli Stati per permettere che il Regolamento – per sua natura uguale per tutti gli Stati membri – si possa meglio adattare alle caratteristiche necessariamente diverse tra i Paesi membri, e talvolta anche tra le Regioni che li compongono.

Viene, al tempo stesso, ricordato come queste maggiori tutele per gli animali non possano, sotto mentite spoglie, tramutarsi in concreto in barriere per l'approvvigionamento delle carni macellate secondo i precetti religiosi. Il mercato unico dell'UE deve, cioè, garantire che le carni macellate secondo quei riti possano liberamente circolare.

Questo diventa particolarmente importante in quanto deve essere garantito l'ingresso delle carni da macellazioni rituali anche nelle Fiandre ed in Vallonia, purché la macellazione sia avvenuta nella regione di Bruxelles-Capitale o in altri Paesi membri o abbia origine extra-UE<sup>137</sup>.

È proprio il principio della libera circolazione delle merci l'elemento che permette ai singoli Paesi di imporre il previo stordimento quando questa compressione sia giustificata dal fine ultimo di tutelare il benessere animale.

La Corte EDU si è convinta del fatto che «*...l'ingérence résultant d'une telle réglementation se limite à un aspect de l'acte rituel spécifique que constitue ledit abattage...*»<sup>138</sup>.

La macellazione rituale non viene, quindi, vietata in senso assoluto – come lamentato da alcuni dei ricorrenti – ma solo quando essa non avviene secondo le modalità prescritte dalla legge regionale. Inoltre, l'interferenza nella libertà di religione sarebbe proporzionata<sup>139</sup>.

<sup>136</sup> Punto 77 della decisione, trad.: la Carta è uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle attuali condizioni di vita e delle sensibilità oggi prevalenti negli Stati democratici.

<sup>137</sup> L. PALADINI, *Il benessere*, cit., in S. CASTIGLIONE – L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 709.

<sup>138</sup> CEDU, Sez. II, Sent. 13 febbraio 2024, §61, in *OneLegale.it*. Trad.: «...l'ingerenza risultante di una tale regolamentazione si limita ad un aspetto dell'atto rituale specifico che costituisce tale macellazione...».

<sup>139</sup> L. PALADINI, *Il benessere*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 711.

Va, inoltre, sottolineato il fatto che, ad ulteriore ridimensionamento del bacino d'utenza delle carni macellate secondo il rito ortodosso, «*previous stunning is accepted by some Muslim communities if it only induces unconsciousness*»<sup>140</sup>.

La Corte sottolinea come l'obbligo abbia riguardato solo un numero limitato di municipalità delle Fiandre e che una simile limitazione non avrebbe potuto intaccare la validità del Regolamento<sup>141</sup>.

Su un simile tema la Corte si era già espressa nella sentenza *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia*<sup>142</sup>, nella quale veniva chiarito che l'articolo 9 CEDU non si estendeva anche al diritto di effettuare personalmente la macellazione religiosa.

Per meglio cercare di comprendere cosa si debba intendere con l'espressione della sentenza «*la Charte est un instrument vivant*» appare particolarmente utile volgere lo sguardo agli studi statistici che sono stati effettuati sulle opinioni dei cittadini europei. Appare illuminante l'analisi dei dati pubblicati dalla Commissione europea<sup>143</sup>: l'84% degli europei ritiene che il benessere animale degli animali da allevamento debba essere migliorato ed l'83% ritiene che sia opportuno limitare il tempo di trasporto degli animali<sup>144</sup>. Il 74% degli intervistati ritiene che sia necessario un miglioramento del benessere per gli animali domestici. È in questo senso che va intesa l'espressione «valore morale condiviso da molte persone»<sup>145</sup> usato dalla Corte in riferimento alla protezione degli animali.

Traendo le conclusioni, sia la CEDU che la CGUE ritengono che l'imposizione di un previo stordimento – alle condizioni di cui si è detto

<sup>140</sup> Trad.: il preventivo stordimento è accettato da alcune comunità musulmane quando questo provochi solamente una mancanza di conoscenza. Rimane sottinteso, cioè, che in questo caso il requisito religioso della perfetta salute dell'animale prima della macellazione verrebbe così rispettato, eliminando al tempo stesso il rischio di sofferenza che esso potrebbe patire. R. BOTTONI, *Religious slaughter and the conflict between secular and religious interests: dispelling the myth*, in *DPCE online*, 2024, cit. p. 1645.

<sup>141</sup> E. HOWARD, *Ritual*, cit., p. 810.

<sup>142</sup> Corte EDU n. 27417/95, 27-6 2000 in L. PALADINI, *Il benessere*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 712.

<sup>143</sup> Eurobarometer on Animal Welfare ([www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu))

<sup>144</sup> I dati della ricerca si riferiscono allo *Special Eurobarometer* condotto tra il 2 ed il 26 marzo 2023, coinvolgendo 26.376 intervistati appartenenti a 27 Paesi membri di differente estrazione sociale e gruppo demografico.

<sup>145</sup> F. E. CELENTANO, *La morale*, cit., p. 464.

– non costituisce violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, compresa la libertà di religione.

### **3.3. (segue) ... Dall'evitare una sofferenza a tutelare il benessere (dell'animale). L'importanza dei luoghi di macellazione alla luce del caso di specie**

Alla luce di quanto detto precedentemente sulla giuridificazione della *sentience* animale<sup>146</sup>, se si considerasse unicamente il fatto che per attribuire diritti agli animali fosse sufficiente la capacità di soffrire come sostengono Singer e Regan<sup>147</sup>, il luogo sarebbe pressoché irrilevante. Forse non altrettanto si potrebbe dire se si considerasse quale elemento centrale della discussione la dignità, declinata come dignità animale<sup>148</sup>.

Secondo Rawls è proprio in quest'ultima accezione che la dignità debba essere attribuita agli animali che sono in grado di provare piacere e dolore.

Diversamente, Kant sostiene che la dignità di cui si parla altro non sia che il sentimento contenuto nell'umana compassione<sup>149</sup>.

La rilevanza che l'ordinamento attribuisce al luogo di macellazione non si esaurisce – o almeno non del tutto – nell'esigenza del rispetto di norme igieniche a tutela della salute umana, estendendosi – almeno indirettamente, come si vedrà – al benessere degli animali, anche sotto il profilo della loro dignità.

La chiave di lettura per comprendere i motivi che sottendono la decisione di non escludere la rilevanza penale della condotta nella sentenza in commento sta nel fatto che la macellazione rituale e quella per autoconsumo sono due eccezioni alla norma, ma proprio in quanto eccezioni non possono combinarsi tra loro per dare vita ad una “macellazione rituale per autoconsumo”.

Sembrerebbe potersi sostenere che quando si rinuncia ad uno degli elementi della procedura per la macellazione ordinaria – sia esso lo stordimento

<sup>146</sup> L. LEONE, *La macellazione*, cit., p. 91.

<sup>147</sup> C. M. MAZZONI, *La questione*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., p. 285; R. BOVATTI, *Verso*, cit., pp. 2 ss.

<sup>148</sup> G. PELAGATTI, *Dignità*, cit., p. 1.

<sup>149</sup> C. M. MAZZONI, *La questione*, cit., in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (ed.), *Trattato*, cit., pp. 285 ss.

o l'uccisione presso un macello riconosciuto – automaticamente venga esclusa la possibilità di avvalersi della modalità speciale alternativa.

Il benessere animale è, secondo la sentenza in commento, un elemento utile a riempire ulteriormente di significato l'espressione «*senza necessità*» dell'art. 544-*bis* c.p.

Secondo la Corte, infatti, l'obbligo generale di procedere a macellazione unicamente in strutture soggette a procedure di riconoscimento pubblico preventivo<sup>150</sup> sarebbe funzionale a limitare – quanto più possibile in relazione all'attività svolta – la sofferenza animale. Le caratteristiche dei locali in cui la macellazione può avvenire sono state individuate per ridurre al minimo la sofferenza dei capi di bestiame, per evitare che essi si feriscano o comunque soffrano per le condizioni meteo, per la sete o la fame, fino al momento ultimo della macellazione.

Ma, a ben vedere, i requisiti dei locali per la macellazione non devono essere intesi solo a tutela della sicurezza alimentare, ma devono essere anche visti quali elementi utili a raggiungere i requisiti di minimizzazione della sofferenza per gli animali.

Ad ogni modo, appare inequivocabile che i locali nei quali vennero sorpresi gli imputati della sentenza qui in commento non fossero normativamente qualificabili come “macello”.

La Corte, poi, ha ritenuto che la esenzione dell'articolo 6 comma 1 dlgs 193 del 2007 consente solo che la macellazione di animali possa avvenire in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali individuati nel Regolamento n. 853 del 2004, ma che essa «non [abbia] un immediato effetto sulla diversa disciplina dettata dal combinato dall'art. 544-*bis* cod. pen. e dell'art. 4 [...] Regolamento CE n. 1099 del 2009»<sup>151</sup>.

In altre parole, la deroga al preventivo stordimento opera solo «in quanto siffatta pratica avvenga all'interno di un “macello” avente le caratteristiche normative per essere definito tale»<sup>152</sup>, rimanendo, quindi, vigente il generale obbligo di macellazione ordinaria – ovvero quando l'animale può essere spostato in sicurezza e senza cagionare inutili sofferenze – presso strutture appositamente autorizzate.

<sup>150</sup> Regolamento (CE) n. 1099 del 2009, Considerando n. 8, ultimo periodo «I macelli, la loro costruzione, la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate dovrebbero prendere maggiormente in considerazione il benessere degli animali».

<sup>151</sup> Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294, cit. p. 3.

<sup>152</sup> *Ibidem*.

### 3.4. (segue) ... La nozione di “macello”.

Nel caso di cui si tratta, l'elemento determinante per la non-operatività della scriminante appare essere proprio il fatto che la macellazione in quel caso avvenne presso un'autorimessa privata e non presso un macello censito. Proprio per questo motivo è necessario indagare sui requisiti che un locale deve soddisfare per poter essere propriamente e normativamente definito come tale.

Sino ad ora si è parlato della macellazione tendenzialmente come processo esecutivo.

Tuttavia, come si è avuto modo di vedere, grande rilevanza ha anche il luogo dove esso viene eseguito.

Tanto nella sentenza in parola quanto in quella del caso delle Fian-dre, emerge il problema di *dove* la macellazione avvenga o debba avvenire.

Non solo, ma la problematica relativa al luogo in cui la macellazione avviene rileva anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 comma 1 dlgs 6 novembre 2007, n. 193<sup>153</sup>.

Possiamo, innanzitutto, rifarci alla definizione di macello che viene data all'interno del Regolamento (CE) n. 1099 del 2009 all'articolo 2 lettera k): «qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853 del 2004».

Tuttavia, ci si accorge che è parzialmente diversa dalla definizione che viene fornita dal Regolamento (CE) n. 853 del 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nell'Allegato 1 punto 1.16: «stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano»<sup>154</sup>.

<sup>153</sup> D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 articolo 6 comma 1 «Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853 del 2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere».

<sup>154</sup> Regolamento (CE) n. 853 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Mentre il Regolamento più recente fa riferimento alla macellazione di animali terrestri, con l'implicita esclusione di tutti gli altri animali (pesci, volatili ecc. ...) che viceversa rientrano nel campo di applicazione del Regolamento del 2004, quest'ultimo si limita agli animali le cui carni sono destinate al consumo umano, omettendo ogni riferimento al tipo di animale. Con una interpretazione *a contrario* si potrebbe sostenere che il campo di applicazione della definizione del Regolamento del 2009 comprende anche quella del precedente Regolamento, ma non viceversa. Infatti, sembrerebbe potersi sostenere che un rettile possa essere macellato in un macello così definito *ex* Regolamento (CE) n. 853 del 2004, ma non *ex* Regolamento (CE) n. 1099 del 2009.

Si pensi, ad esempio, al fatto che l'Allegato 1 prevede un paragrafo dedicato ai molluschi bivalvi vivi, uno ai prodotti della pesca ed un ulteriore paragrafo alle cosce di rana e alle lumache.

Se nel Regolamento del 2004 essi sono espressamente inclusi, in quello del 2009 vengono implicitamente esclusi, lasciando aperto l'interrogativo circa le modalità del loro corretto abbattimento.

Particolarmente importante ai nostri fini è la disposizione della lettera c) che prevede che le dimensioni delle stalle debbano garantire il rispetto del benessere degli animali, elemento che, come si è cercato di evidenziare, è preso in sempre maggiore considerazione non solo dal legislatore, ma anche dai consumatori.

Il punto 2 del medesimo capitolo prevede che, al fine di evitare contaminazioni delle carni, i macelli dispongano di un numero congruo di locali adatti all'esecuzione delle operazioni, di disporre di un locale separato per lo svuotamento e pulizia di stomaci ed intestini, di disporre di installazioni che impediscano il contatto tra le carni ed il pavimento, i muri e le attrezzature.

Tutto ciò, come si può intuire, non a tutela del benessere animale, ma della salubrità delle carni in vista del loro consumo umano.

Altrettanto si può dire circa l'obbligo di possedere dispositivi di disinfezione degli attrezzi con temperatura dell'acqua non inferiore a 82°C, della presenza di locali refrigerati riservati al deposito delle carni in osservazione e di un separato deposito per le carni non idonee al consumo umano<sup>155</sup>.

<sup>155</sup> Regolamento n. 853 del 2004, Allegato III, Capitolo II.

Viene, inoltre, disposto che il macello sia dotato di uno spazio con attrezzatura adatta per la pulizia, lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto.

Come si può intuire, queste disposizioni sono una combinazione di prescrizioni tecniche volte alla salvaguardia, da un lato, del benessere animale fino all'ultimo stadio di vita; dall'altro, della salute umana.

Ritorna, a questo punto, il già citato concetto di *One Health*<sup>156</sup>, che considera uniti da un legame indissolubile il benessere animale, la salubrità ambientale e la salute umana.

Bisogna riconoscere, come si è già detto, che sono previste forme di macellazione che avvengono fuori dal macello, ma è importante notare come esse siano definite «macellazioni d'urgenza» dal capitolo 6 del medesimo Regolamento.

Esse sono ammesse solamente – e nel rispetto di determinate condizioni<sup>157</sup> – quando un animale, altrimenti sano, non può essere trasportato al macello a seguito di un incidente.

Come si vede, la macellazione al di fuori dei locali adibiti a macelli è sì presa in considerazione, ma quale ipotesi straordinaria, e in ogni caso nel rispetto di determinate norme igienico-sanitarie<sup>158</sup>.

<sup>156</sup> R. SAIJA, *Benessere*, cit., p. 48.

<sup>157</sup> Ad esempio, è necessario che l'animale sia visitato *ante mortem* da un veterinario, che la carcassa sia trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti al macello e che se intercorrono più di due ore tra la morte e l'arrivo presso il macello, essa debba essere refrigerata. Viene altresì previsto che l'animale macellato d'urgenza possa essere sottoposto ad ulteriori controlli per verificarne l'idoneità al consumo umano. In ogni caso, sull'animale macellato d'urgenza deve essere apposto un apposito marchio che lo renda identificabile come tale sul mercato.

<sup>158</sup> Nel contesto europeo, una definizione parziale di macello può essere indirettamente ricavata dalla normativa francese, la quale nel *Code rural et de la pêche maritime*, all'articolo L654-4 prevede che «*L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique*». Trad.: «Il funzionamento di qualsiasi macello pubblico comprende la fornitura dei servizi necessari per la trasformazione di un animale vivo in un prodotto commerciabile. Esso è assicurato, indipendentemente dal regime in base al quale viene esercitato, da un unico operatore». Anche in questo caso, le dotazioni di un macello devono essere ricavate in via ermeneutica.

Guardando ora, sempre in chiave comparatistica, all'esperienza Oltreoceano si deve ricordare la già citata normativa nota come il *Humane Slaughter Act*, 7 USC 1901 – 1907. In modo simile a quanto si è visto essere avvenuto in Europa, anche negli Stati

Infine, per completare il quadro conoscitivo dell'argomento appare qui utile citare un caso giurisprudenziale di macellazione clandestina avvenuta in casa<sup>159</sup>. In questo caso, la grande stazza del suino abbattuto aveva fatto ipotizzare all'accusa che esso non fosse destinato principalmente all'uso domestico.

Qualificare la macellazione per «uso domestico privato» avrebbe fatto sì che la stessa fosse esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853 del 2004 e dagli obblighi che ne derivano, tra cui l'obbligo del preventivo stordimento<sup>160</sup>.

Si aggiunga, poi, che anche in occasione di quell'evento, la Suprema Corte aveva tenuto in considerazione che l'abbattimento era avvenuto nel corso di festività per effettuare una più precisa valutazione circa la destinazione degli alimenti<sup>161</sup>.

L'elemento non è di poco conto, tenuto a mente che il consumo di questi cibi subisce un notevole incremento proprio in prossimità delle festività. In altre parole, nel verificare la fattuale destinazione ad autoconsumo di questi cibi, la Suprema Corte ha necessariamente dovuto tenere conto anche della stagionalità degli stessi.

Tra i motivi di accoglimento di quel ricorso vi era anche il fatto che l'articolo 16 del dlgs 2 febbraio 2021, n. 27 prevede che «Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti». Lo stesso articolo 16, tuttavia, al

Uniti non sembra essere rinvenibile una disciplina sulle caratteristiche dei macelli in quanto tali. Il legislatore americano sembra essersi, piuttosto, limitato ad elencare le caratteristiche per un abbattimento umano, senza una esaustiva elencazione delle caratteristiche tecniche dei locali. Il §1902 della citata normativa prevede, infatti, che gli animali da reddito siano «*rendered insensible to pain [...] before being shackled, hoisted, thrown, cast, or cut.*» Trad.: siano resi incapaci di provare dolore [...] prima di essere incatenati, issati, spinti, lanciati o sezionati. Sembrerebbe mancare anche in questo sistema una norma univoca circa i requisiti degli stabili che devono essere soddisfatti per ottenere il permesso a procedere al macello.

<sup>159</sup> Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2024, n. 44345, in *DeJure.it*.

<sup>160</sup> Articolo 1 comma 3 «Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato».

<sup>161</sup> Ulteriore elemento di affinità con la sentenza in commento che rende questo caso particolarmente istruttivo: in uno si tratta delle feste natalizie e nell'altro della Festa del sacrificio prevista dal calendario religioso islamico.

comma 1 lettera B) prevede che la macellazione per autoconsumo avvenga nel «rispetto del benessere animale» nonché il «... divieto di [procedere a] macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali».

La Corte aveva sottolineato che l'ultima disposizione non individua la stazza dell'animale come criterio per la verifica della finalità domestica della macellazione.

Quale conseguenza, i giudici di legittimità avevano sostenuto che, a prescindere dal peso dell'animale, l'abbattimento di bovini e maiali fosse compatibile con la macellazione con finalità di autoconsumo e che non fosse condivisibile il ragionamento inferenziale operato dalla giudice di merito con il quale si era giustificato – nella sentenza impugnata – il giudizio di non idoneità all'autoconsumo principalmente in conseguenza al peso dell'animale.

I punti di contatto tra la sentenza per ultimo citata e quella in commento sono vari, pur non mancando notevoli differenze.

Vale, soprattutto, sottolineare come entrambi i casi riguardino macellazioni che sono avvenute al di fuori di strutture all'uopo adibite e riconosciute per la macellazione.

Ciò pone nuovamente l'accento sull'importanza del luogo in cui queste pratiche vengono materialmente eseguite.

Diversamente dalla vicenda in commento, il caso del 2024 verte su un elemento che sta a metà strada tra un elemento oggettivo ed uno soggettivo. Per verificare l'intenzione di procedere ad una macellazione con scopo di autoconsumo – elemento soggettivo – le Corti territoriali hanno fatto ricorso ad un elemento oggettivo – *id est* la stazza dell'animale. La qualificazione come macellazione per autoconsumo era, nel caso della sentenza del 2024, fondamentale per l'operatività art. 16 del d.lgs. n. 27 del 2021, che la consente anche quando essa avvenga «al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti»<sup>162</sup>.

<sup>162</sup> Art. 16 dlgo 2 febbraio 2021, n. 27. Appare qui utile una precisazione: l'articolo in questione apre esplicitando la *ratio* della norma. Essa viene individuata nel «mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali».

#### 4. Conclusioni.

La sentenza si può telegraficamente ripercorrere sottolineando che il tema centrale sta nel fatto che l'articolo 19-ter disp. coord. c.p. è una scriminante che può operare solo ed esclusivamente quando – contemporaneamente – il fatto materialmente compiuto aderisca alla prescrizione dettata dalla legge speciale e che quest'ultima rientri nell'elenco tassativo dell'articolo precedentemente citato.

Quando una di queste condizioni viene meno, la scriminante non può più operare, con l'effetto di una decompressione dell'area penale alla sua originaria estensione.

A ben vedere, la questione è in questa sede da ritenersi propriamente giuridica, rimandando ad altre sedi per le opportune valutazioni etiche o di legittimità di determinate pratiche.

I due diritti contemplati alla base della vicenda sembrano essere per certi versi inconciliabili.

Entrambi, infatti, sono diritti costituzionalmente tutelati e ambedue fanno riferimenti a questioni importantissime del dibattito pubblico. La tensione tra queste contrapposte visioni si sta facendo sempre più intensa con il mutare dell'opinione pubblica circa il trattamento degli animali.

Il problema, come si è visto, non è esclusivamente italiano o europeo.

Alla stessa conclusione si è giunti circa le disposizioni del *Humane Methods of Slaughter Act* americano<sup>163</sup>.

In più, sembra emergere dalla sentenza in commento il fatto che rimanga senza una vera soluzione il problema della corretta – e attualizzata – qualificazione dell'animale nel nostro ordinamento.

Se la rilevanza costituzionale degli animali permeasse l'ordinamento, il nesso logico tra il riconoscimento dell'animale quale "soggetto" e l'individuazione di una sua componente morale sarebbe innegabile e quale conseguenza vi sarebbe un «diritto alla non sofferenza»<sup>164</sup>.

Si segnalano, però, sin d'ora degli espedienti che permetterebbero di superare questa *impasse*.

<sup>163</sup> H. CONSTANTINOS, *The Anthropological Machine at the Abattoir: The Humane Methods of Slaughter Act*, in *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1, 2006, p. 509.

<sup>164</sup> P. LERNER, A. MORDECHAI RABELLO, *Il divieto*, cit., p. 20.

Vi sono, infatti, esempi di Paesi nei quali vi sono stati tentativi di produrre «*carni coltivate*». Ciò rileva in quanto, sebbene non derivino da animali macellati in conformità dei precetti religiosi, tendono – pur non senza sollevare critiche – ad essere ammesse tra i cibi consentiti<sup>165</sup>.

*A fortiori* dal momento che questa potrebbe rappresentare la soluzione a breve termine, appare doveroso chiedersi la normativa in vigore non sia migliorabile, già in via preventiva ed in ottica deflattiva di un possibile futuro contenzioso.

Tra gli elementi di cui si auspica che il legislatore, in sede di *lege ferenda*, tenga in considerazione vi sono anche le posizioni degli Ordini veterinari, alcuni dei quali sostengono che il metodo di macellazione rituale non sia umano e chiedono una revisione del Regolamento.

Si pensi al fatto che la F.V.E. (Federazione Veterinaria Europea) già nel 2003, con riguardo alla direttiva 93/11/CE, aveva sostenuto che «la macellazione degli animali senza preventivo stordimento è inaccettabile, qualsiasi siano le circostanze»<sup>166</sup>; o al fatto che nel 2014 la *British Veterinary Association* insieme alla *Royal society for the prevention of cruelty on animals* avevano sollecitato nuovamente il governo inglese ad abrogare la deroga allo stordimento<sup>167</sup>.

A sostegno di questa tesi si è espressa anche la giurisprudenza sovranazionale, la quale ha stabilito che non si possa apporre il marchio biologico a carni abbattute con il metodo rituale in quanto questa «infligg[e] agli animali una inutile sofferenza, in contrasto con il principio di tutela e promozione del loro benessere»<sup>168</sup>.

Nel nostro Paese ci sono stati due tentativi di riforma<sup>169</sup>, nessuno dei quali è stato approvato.

Entrambi si proponevano di rendere obbligatorio lo stordimento preventivo anche per le macellazioni religiose.

Il problema non è di facile soluzione, ma un dibattito pubblico informato e costruttivo può contribuire a rendere più fertile il terreno in cui deve operare il legislatore, il quale vestendosi da arbitro, deve

<sup>165</sup> R. SAIJA, *Benessere*, cit., p. 48.

<sup>166</sup> G. CITO, C. GIULIANI, V. PERRONE, *Macellazione*, cit., p. 50.

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> G. PELAGATTI, «*Libertà*», cit. p. 635.

<sup>169</sup> Camera dei Deputati, A.C. n. 869, XVIII legislatura e Senato della Repubblica A. S., n. 849, XVIII legislatura.

riuscire nel difficile compito di tutelare i diritti di tutti, cercando al contempo di stare al passo sia con esigenze nuove e mutevoli sia con tradizioni ormai consolidate<sup>170</sup>.

**Matteo Sarti**

*ABSTRACT:*

La sentenza pronunciata dalla Cassazione Penale, Sezione III, 13 giugno 2025, n. 22294, che ha visto imputati quattro soggetti sorpresi a macellare, secondo il precetto religioso imposto dalla fede mussulmana da essi professata, in una officina privata diversi animali in vista di una importante festa religiosa, evidenzia come nuove sensibilità nella società pongano l'interprete dinnanzi a problemi sempre nuovi. Quale soluzione prevede il sistema delle fonti in caso di contrasto tra il diritto alla libertà religiosa e i delitti contro gli animali? La questione, analizzata non solo in ambito nazionale ma anche con uno sforzo comparatistico, è destinata a diventare sempre più attuale.

*EN:*

*The ruling rendered by the Criminal Cassation Court, Section III, 13 June 2025, no. 22294, which saw four individuals charged with slaughtering several animals in a private workshop in accordance with the religious precepts imposed by the Muslim faith they professed in view of an important religious festival, highlights how new societal sensibilities present interpreters with ever-changing problems. What solution does the system of sources provide in the event of a conflict between the right to religious freedom and crimes against animals? The issue, analysed not only at national level but also through a comparative approach, is set to become increasingly topical.*

<sup>170</sup> Da ultimo si segnala il dm Ministero della salute 4 Settembre 2025 in Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2025.

## PAROLE CHIAVE:

Macellazione rituale; abbattimento senza stordimento; macelli; benessere animale; sicurezza alimentare; art. 544-*bis* c.p.; art. 19-*ter* disp. coord. cp.

*Ritual slaughter - slaughter without stunning – slaughterhouses - animal welfare - food safety - art. 544-bis it penal code; art. 19-ter coordination prov. Italian penal code.*

